

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 473978)

LEGGE REGIONALE 08 aprile 2022, n. 11

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica è soppressa la parola: "*annuale*";
 - b) nel comma 1 l'espressione: "*Con cadenza annuale e*" è soppressa;
 - c) nei commi 1 e 2 la parola: "*annuale*" è sostituita con la parola: "*triennale*".
2. Agli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, la parola: "*annuale*" è sostituita con la parola: "*triennale*".

Art. 2**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
"Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei
diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, è aggiunta la seguente:

"a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;".

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 aprile 2022, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2021, dove ha acquisito il n. 104 del registro dei progetti di legge su iniziativa della consigliera Cestari;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 marzo 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 marzo 2022, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Laura Cestari, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano alcune modifiche alla legge regionale n. 21 del 2018. In particolare, si prevede che fra i componenti del tavolo concertativo, istituito ai sensi dell'articolo 5, sia assicurata la partecipazione di due Consiglieri regionali espressione del Consiglio regionale, in quanto nominati dallo stesso e rappresentativi della maggioranza e della minoranza. Infatti, se è pur vero che attraverso la presentazione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel Piano degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, è consentito l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del Consiglio regionale attribuitegli dagli articoli 23 e 33 dello Statuto del Veneto ed all'articolo 52 del Regolamento del Consiglio, è anche vero che appare quanto mai opportuno riconoscere al Consiglio regionale, attraverso propri rappresentanti, un ruolo attivo nell'attuazione della legge. Infatti, il tavolo tecnico, composto da soggetti di comprovata esperienza nelle materie della legge, che in un'ottica di semplificazione ha sostituito i precedenti comitati - Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace - ha un ruolo di fondamentale importanza nell'attuazione delle politiche in questo settore e in questa materia tanto delicati: le funzioni e i compiti dello stesso, di carattere consultivo, attengono, infatti, all'espressione del parere sul piano di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile e allo svolgimento di una attività di consulenza nei confronti degli organi regionali su queste tematiche. Con l'occasione si è ritenuto di proporre, altresì, alcune modifiche di carattere più tecnico come quella di adeguare la durata del piano regionale a quello nazionale, prevedendo quindi una cadenza triennale e non annuale per la sua approvazione, atteso che si tratta di un piano di attuazione di quanto previsto e programmato a livello statale, per l'appunto ogni tre anni, ai sensi della legge n. 125 del 2014, normativa statale di principio concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 marzo 2022, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Cestaro, Sandonà, Scatto con delega di Cavinato, Vianello, Villanova), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Soranzo con delega di Polato, Speranzon), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza).

Astenuto il consigliere rappresentante del gruppo consiliare: Partito Democratico Veneto (Possamai Giacomo).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge interviene su una norma che contiene due questioni importanti per la nostra Regione: il tema dei diritti umani e quello della cooperazione allo sviluppo sostenibile. Quindi è un progetto di legge che non definirei tecnico, ma assolutamente politico, in particolare in questo momento storico che stiamo vivendo. Cioè, quello su cui interveniamo attraverso questo PDL ha anche una valenza di direzione politica, anche se ovviamente gli emendamenti e la discussione che proponiamo oggi presentano anche delle questioni tecniche al loro interno.

Questo progetto di legge va in due direzioni, come è già stato detto dalla relatrice: da una parte, si adegua la normativa regionale a quella nazionale cambiando la durata del piano da annuale a triennale; dall'altra parte, si danno dei ruoli più proattivi al Consiglio. Io credo sia giusta l'idea che ci siano delle persone che, a partire dal Consiglio, possano seguire il tema dei diritti umani e quello della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Nella mia correlazione volevo soffermarmi in particolare non solo su alcuni punti di discussione, ma anche su alcuni emendamenti che ho presentato. Cercherò di intervenire, ora, nella correlazione, anche illustrandoli, perché credo sia importante per comprendere perché li ho depositati. Il primo emendamento ha a che fare con la composizione del tavolo per i diritti umani, a cui con il PDL in discussione si propone di aggiungere due figure che sono nominate dal Consiglio, aggiunta che penso sia corretta; io propongo di inserire anche altre realtà che il sistema della promozione dei diritti umani e della cooperazione internazionale nella nostra Regione vede attive, attivissime. Parlo della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. Parlo della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto. Parlo del Global Campus of Human Rights. Per questo dicevo che è un progetto di legge che sicuramente interviene su alcune modifiche normative, quindi tecniche, ma che ha a che vedere anche su come noi trattiamo le relazioni internazionali.

Un altro mio emendamento mira invece ad integrare anche le funzioni del tavolo, non solo, come già dice attualmente la norma in vigore, in termini di consulenza, ma anche per supportare nell'attuazione delle politiche per la difesa e la promozione dei diritti umani. Si tratta quindi di un emendamento molto semplice che aggiunge la possibilità che il tavolo supporti l'attuazione di politiche per la difesa e la promozione dei diritti umani.

La Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace è un centro di ricerca attivo in Veneto e senza scopo di lucro, dedicato proprio ad approfondire gli elementi che, a partire dal contesto sociopolitico, favoriscono processi di pace e la difesa e la promozione dei diritti individuali e dei popoli attraverso il diritto e promuove iniziative, come convegni, di divulgazione di tutte le ricerche che effettua.

Ovviamente, il Centro di Ateneo per i diritti umani è già conosciuto, è già presente nel tavolo. Il Campus of Human Rights è, anche qui, l'unione di diverse università, anche internazionali, che lavorano alla divulgazione ma anche all'insegnamento della cultura dei diritti umani mentre la Commissione Venezia è una Commissione importantissima che abbiamo, con sede a Venezia; è partecipata dal Consiglio d'Europa e permette di avere all'interno del tavolo, io credo, la possibilità di uno sguardo anche internazionale, anche europeo, e di rafforzamento della cooperazione europea che quanto mai oggi io credo sia importante strutturare di più e anche favorire all'interno della nostra Regione.

Queste sono due proposte appunto di emendamento. Io credo che la proposta della collega Cestari di avere due persone del Consiglio regionale all'interno del tavolo sia buona. In Commissione avevamo valutato anche la possibilità che ci potesse essere un Consigliere delegato dal Consiglio, facoltà che è prevista in capo al Presidente della Giunta, che potrebbe in qualsiasi momento, se non ho capito male, delegare alcuni Consiglieri ad alcune funzioni.

È ovvio che inserirlo all'interno di questa legge non sarebbe corretto dal punto di vista formale, ma io credo che dare davvero il mandato ad alcuni Consiglieri di seguire questo tema porterebbe questa norma ad essere concretamente attuata all'interno della nostra Regione. Perché lo dico? Appunto perché i diritti umani non devono rimanere su carta, ma i diritti umani e la cooperazione internazionale devono essere perseguiti, devono essere politica che si attua e, in quanto tale, necessita di un indirizzo politico e non solo tecnico.

Quindi bene il Piano triennale, bene il fatto che ci sia l'aggiunta di due Consiglieri delegati. La possibilità, io credo, di far sedere al tavolo altri soggetti che, in Veneto, sono ritenuti essere quelli più competenti su questi temi - e abbiamo la fortuna di avere delle Istituzioni importanti - io credo sarebbe solo un valore aggiunto. Rispetto al fatto di dare più funzioni al tavolo, io credo che soprattutto in questo momento significherebbe permettergli di discutere anche di temi di estrema attualità che oggi stanno non solo invadendo, diciamo, le nostre vite quotidiane, ma purtroppo stanno soprattutto mettendo a rischio le vite quotidiane, le vite umane, di persone che stanno a pochi chilometri da noi.

Questo è un progetto di legge importantissimo, io credo, proprio perché lo discutiamo in un momento fondamentale, in un momento dove la cooperazione internazionale e la tutela dei diritti umani ha anche a che vedere con il conflitto attualmente in corso ai bordi dell'Europa e questo ci permette oggi di aprire una discussione non solo tecnica su come poter migliorare il funzionamento di una legge, ma anche politica su quali siano gli attori fondamentali che noi abbiamo il compito di coinvolgere per prendere anche delle decisioni importanti su, ad esempio, la divulgazione delle iniziative di pace o per la promozione dei diritti umani.

Mi fermo qui con la correlazione e mi riservo intervenire nuovamente.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- La rubrica e il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2018, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 3 - Piano [annuale] di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. [Con cadenza annuale e] Sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014 n. 125, la Giunta regionale, acquisito il parere del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, approva il piano *triennale* di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, sentito il parere della competente commissione consiliare.

2. Il piano *triennale* definisce le priorità annuali e i criteri con cui la Regione del Veneto individua le iniziative di cui all'ar-

ticolo 2 in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, negli ambiti della promozione dei diritti umani, del sostegno al commercio equo e solidale e della cooperazione pubblica allo sviluppo definita dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e secondo le modalità del partenariato territoriale di cui all'articolo 9 della legge 11 agosto 2014, n. 125.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel piano *triennale* di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

2. La relazione di cui al comma 1, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, sono pubblicati nei siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Compiti e funzionamento del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. Il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile esprime il proprio parere sul piano *triennale* di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3.

2. Il Tavolo svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.

3. Il Tavolo dura in carica per l'intera legislatura.

4. Per la validità delle riunioni del Tavolo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

5. Le deliberazioni del Tavolo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

6. La partecipazione al Tavolo è gratuita. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

b) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) tre esperti componenti effettivi e tre esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni senza fine di lucro operanti nel territorio regionale da almeno tre anni che prevedono nell'atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile;

d) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni imprenditoriali del Veneto;

e) un esperto componente effettivo e un esperto supplente designati d'intesa tra le Università degli studi del Veneto;

f) il direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova, o da un suo delegato;

g) il Garante regionale dei diritti alla persona o da un suo delegato;

h) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Commissione regionale per le pari opportunità;

i) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione”;

j) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati d'intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”;

k) un esperto componente effettivo e uno supplente designati dalla Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto);

3. Le funzioni da segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente della struttura regionale competente.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione relazioni internazionali